



39139-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

EMANUELE DI SALVO	- Presidente -	Sent. n. sez. 1318/2018
FRANCESCO MARIA CIAMPI	- Relatore -	UP - 19/06/2018
DANIELA RITA TORNESI		R.G.N. 9764/2018
VINCENZO PEZZELLA		
ALESSANDRO RANALDI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 04/10/2017 del TRIBUNALE di TREVISO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIAMPI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO
che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto

udito il difensore

E' presente come sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avv (omissis)
(omissis) per (omissis) e (omissis) l'avv (omissis) il quale si
riporta ai motivi di ricorso.

Alle 10.25 e' sopraggiunto succesivamente l'avv (omissis) del foro di
ROMA il quale deposita delega a sostituto processuale dell'avv (omissis) del foro
di TREVISO in difesa di:

PARTE CIVILE

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Treviso ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal giudice di pace di Treviso in data 28 ottobre ^(omissis), con cui ^(omissis) è stato condannato alla pena di euro 900,00 di multa ed, in solido con il responsabile civile, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, con previsione di una provvisoria di euro 100.000,00, per il reato di cui agli artt. 590, primo e secondo comma, cod.pen., perché, quale legale rappresentante della ^(omissis) ^(omissis) s.a.s., gestore della piscina ^(omissis) per negligenza, imperizia ed imprudenza, consistita nell'aver adibito una sola persona all'assistenza dei bagnanti, senza adeguata divisa, che la rendesse riconoscibile, senza adeguata formazione e senza consentirgli di dedicarsi solo ai compiti di assistenza e salvataggio, cagionava l'indebolimento permanente dell'organo della deambulazione e la menomazione delle facoltà cognitive-mnesiche e comportamentali di ^(omissis) il quale, incapace di nuotare e verosimilmente colto da congestione, rimaneva immerso in una vasca profonda m. 1,60 per un lasso temporale compreso tra 3 e 10 minuti in condizioni di incoscienza e incapacità di emergere (fatto del ^(omissis)).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo 1) la violazione di legge e il vizio di motivazione in considerazione della mancata valutazione delle sommarie informazioni rese da ^(omissis) e delle considerazioni, contenute nell'atto di appello, circa l'accidentalità dell'evento e la morfologia della piscina (in particolare ha rilevato che il giudice dell'appello ha ommesso di considerare come l'assistente ai bagnanti si trovasse proprio nella zona ove lo ^(omissis) si era inabissato senza che ci si potesse accorgere di ciò, che il fatto che il ^(omissis) non indossasse una divisa non aveva affatto influito sulla permanenza sott'acqua dello ^(omissis) e sulla tempistica del soccorso"); 2) la violazione di legge in relazione all'art. 43 cod.pen., essendo stata applicata, ai fini della colpa, una disposizione abrogata, contenuta nell'atto d'intesa del 1992 tra Stato e Regioni relativo alla costruzione, manutenzione e vigilanza delle piscine, sostituito dal d.m. del 18 marzo 1996 (norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi); 3) la violazione di legge

4

ed il vizio di motivazione in ordine all'idoneità della condotta della vittima, che, essendo entrata in acqua dopo il pasto, si era esposta volontariamente ad un rischio grave, ad interrompere il nesso di causalità; 4) la violazione di legge in ordine alle statuizioni civili, essendo stata indicata come parte civile nei verbali di udienza il padre della vittima, quale esercente la potestà genitoriale, e nel dispositivo la vittima e non avendo il giudice di appello motivato in ordine alle censure sulla quantificazione della provvisoria, effettuata senza tener conto della colpa concorrente della vittima e dei criteri di liquidazione del danno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il primo motivo è inammissibile, in quanto, pur denunciando l'omessa motivazione sulle censure proposte in sede di appello, tende a proporre una diversa ricostruzione dei fatti valorizzando circostanze riportate dal sommario informatore (omissis) che i giudici di merito hanno ritenuto ininfluenti ai fini dell'accertamento della condotta contestata all'imputato, della sussistenza della sua colpa e del nesso di causalità rispetto all'infortunio, in quanto la difficoltà di percepire immediatamente la situazione di pericolo, da parte del bagnino, non escluda che quest'ultimo non fosse stato adibito esclusivamente ai compiti di assistenza e salvataggio, con adeguata divisa e formazione, condotta che avrebbe consentito un pronto intervento, più rapido di quello effettuato.

Invero, è affetta da nullità per difetto di motivazione solo la sentenza di appello che, a fronte di motivi specifici di impugnazione con cui si propongono argomentate critiche alla ricostruzione del giudice di primo grado, si limiti a "ripetere" la motivazione di condanna senza rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l'atto di appello (Sez. 2, n. 56395 del 23/11/2017 Ud., Rv. 271700). Al contrario, nel caso di specie, il giudice di appello non si è limitato a ripetere la motivazione del giudice di primo grado, ma ha evidenziato, con argomentazioni congrue, logiche e prive di contraddizioni, gli elementi probatori reputati decisivi ai fini dell'accertamento compiuto, consistenti nelle dichiarazioni di (omissis), su cui, invece, il ricorrente non si è affatto soffermato.

In proposito va ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di

4

una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015 ud., dep. 16/07/2015, rv. 264441). A ciò si aggiunga che i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 ud., dep. 26/06/2013, rv. 255568) e che nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante) su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 Ud., dep. 31/03/2015, Rv. 262965). Del resto, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 ud., dep. 27/11/2015, rv. 265482).

4. Quanto al secondo motivo, osserva la Corte: l'intesa Stato-Regioni, pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 39 del 1995, è stata sostituita dalla Conferenza Stato-Regioni del 16 gennaio 2003, avente ad oggetto l'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio, il cui punto 4 prevede che "l'assistenza ai bagnanti deve essere

assicurata durante tutto l'orario di funzionamento della piscina; l'assistente bagnanti abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca; in ogni piscina dovrà essere assicurata la presenza continua di assistenti bagnanti. Invero, a prescindere dalla corretta individuazione della fonte della regola cautelare, il contenuto dell'intesa e del successivo accordo della conferenza è identico, differenziandosi solo per il riferimento della prima ad un numero minimo di due assistenti bagnanti, mentre il secondo si limita a usare il termine assistenti bagnanti al plurale, senza specificare il numero, che, comunque, deve essere adeguato al numero dei frequentatori ed alle dimensioni dell'impianto. Ad ogni modo, il profilo del numero necessario di assistenti bagnanti è rimasto irrilevante nell'individuazione della colpa dell'imputato, a cui è stato contestato di aver previsto la presenza di assistente bagnanti adibito a più funzioni (tra cui la fornitura di ombrellone e lettino), che non gli consentivano il controllo costante e continuo della piscina, non adeguatamente formato e non immediatamente riconoscibile in considerazione dell'abbigliamento.

Va peraltro osservato che il decreto ministeriale e gli accordi tra Amministrazioni sono atti tra di loro eterogenei, tra cui non si pone un rapporto di successione di leggi nel tempo, sicché il successivo atto normativo non potrebbe comportare la caducazione degli impegni presi dalle Amministrazioni in virtù di specifiche intese, salvo verificare la loro sufficienza ed adeguatezza al fine di assicurare lo standard di sicurezza fissato con il d.m. A ciò si aggiunga, inoltre, che l'art. 1 del citato d.m. 18 marzo 1996 limita il proprio ambito applicativo ai complessi e agli impianti sportivi di nuova costruzione e a quelli esistenti, già adibiti a tale uso anche se inseriti in complessi non sportivi, nei quali si intendono realizzare variazioni distributive e/o funzionali, eccetto gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art.31 lettera a) della legge del 5 agosto 1978, n.457, nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., riportate nell'allegato, ove è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100.

5. Parimenti è manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso, atteso che il rapporto di causalità fra la condotta dell'imputato e l'evento

è interrotto solo quando la condotta antigiuridica di un altro soggetto o della stessa vittima si pone come causa esclusiva dell'evento (Sez. 4, n. 1095 del 02/10/1981 ud., dep. 06/02/1982, Rv. 152001). Il ricorrente ha, peraltro, invocato con tale motivo la giurisprudenza di legittimità non pertinente relativa alla responsabilità di colui che ha l'obbligo di segnalare un pericolo.

6. Per quanto concerne il quarto motivo, dal provvedimento impugnato non risulta alcun errore o confusione dell'individuazione della parte civile costituitasi ((omissis)) e della persona offesa danneggiata ((omissis) (omissis)), distinzione giustificata dall'esercizio della potestà genitoriale del primo sul secondo. Va, inoltre, ricordato che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisoria, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente deliberativa e non necessariamente motivata (Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015 Ud., dep. 06/05/2015, Rv. 263486).

7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 2.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende

Così deciso 19 giugno 2018.

Il Consigliere estensore
Francesco Maria Ciampi

Il Presidente
Emanuele D. Salvo

Depositata in Cancelleria

Oggi. 29 AGO. 2018



Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciorra